

L'IMMIGRAZIONE IN ITALIA: FLUSSI E CONSISTENZA**OTTOBRE 2008****Un fenomeno relativamente tardivo**

Il fenomeno dell'immigrazione in Italia si è manifestato relativamente tardi, dopo lo shock petrolifero del 1973-1974, quando l'Inghilterra, la Germania e, soprattutto, la vicina Francia chiusero le loro frontiere all'immigrazione. Per conseguenza, i flussi migratori furono "dirottati" in parte verso il sud dell'Europa. L'Italia si presenta per un certo periodo come paese di transito verso altre destinazioni. È il censimento del 1981 a rivelare un numero di residenti stranieri (210.937) e di stranieri presenti (109.841) inaspettatamente "alto". Si trattava in gran parte di persone di origine italiana. La prima, massiccia ondata di arrivi si verificò fra il 1984 e il 1989, periodo in cui a varcare le frontiere italiane furono circa 700-800.000 persone. Di esse, si stima che 300-350.000 fossero entrate o rimaste in Italia senza un permesso di soggiorno valido (Mauri e Micheli 1992). Cominciamo così a cogliere altri due tratti rilevanti del fenomeno migratorio italiano: flussi rapidi con volumi consistenti; alta quota di immigrati irregolari.

Flussi rapidi con volumi consistenti

Durante gli anni Ottanta, Italia e Germania ricevono i maggiori flussi di immigrazione in Europa. E ancora tra il 1996 e il 2004 l'incremento della popolazione straniera in Italia è stato del 300% (Tabella 1a e 1b – [Permessi di soggiorno dicembre 1995-2007](#)). Ovviamente è un incremento apparentemente discontinuo: ci sono picchi subito dopo le regolarizzazioni. All'inizio del 2002 i soggiornanti in Italia si valutavano in circa 1.362.630 (Caritas). A seguito dei flussi di ingresso e delle domande presentate in occasione della regolarizzazione prevista dalla L.189/2002, all'inizio del 2004 si contavano 2.193.999 stranieri soggiornanti¹ (Caritas). Quindi l'incremento complessivo computando i presenti tra il 2002 e il 2004 è del 60% circa. terminate le pratiche relative alla sanatoria, le presenze immigrate hanno ripreso a salire con un ritmo meno elevato. L'incremento delle presenze straniere rimane comunque consistente; tra il 1 gennaio 2007 e il 1 gennaio 2008 l'aumento dei residenti immigrati è stato 16,8%. Al 1 gennaio 2008, gli stranieri residenti ammontano a 3.432.651 (Istat)².

¹ Secondo i dati Istat, all'inizio del 2004 si contavano 2.228.000 permessi.

² In questa scheda utilizziamo non solo dati ISTAT, fonte ufficiale delle statistiche italiane, ma anche le pubblicazioni Caritas. L'ISTAT fornisce i dati sui residenti, ossia sugli iscritti nell'anagrafe del comune prescelto; tale iscrizione, però, non è obbligatoria, perciò non tutti gli stranieri provvedono a registrarsi con tempestività una volta ottenuto il permesso di soggiorno oppure ogniqualvolta si spostano da un Comune ad un altro. Per contro, le cancellazioni anagrafiche degli stranieri a cui è scaduto il permesso di soggiorno o trasferitisi in un altro Comune avvengono in genere con un certo ritardo. La CARITAS, invece, fornisce i dati sui soggiornanti: ai dati forniti dal Ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno registrati (non inclusivi degli stranieri minori di 14 anni e dei permessi in corso di rinnovo) viene sommata una stima della quota dei visti rilasciati per potenziale inserimento stabile (lavoro, famiglia, motivi religiosi, residenza elettiva, studio, ecc.) che si suppone siano stati utilizzati effettivamente a tal fine, e una stima

Alta quota di immigrati irregolari

Ovunque si verificano forti flussi migratori, così come ingressi clandestini e presenze irregolari, ma in Italia il fenomeno è particolarmente acuto. Si stima che circa i 2/3 degli stranieri presenti in Italia abbia trascorso un periodo più o meno lungo di permanenza irregolare nel paese³. L'Italia attira l'immigrazione irregolare in misura maggiore rispetto ad altri paesi non solo a causa della difficoltà di controllare una frontiera esterna molto estesa rispetto alla superficie interna, ma anche – e soprattutto – a causa dell'importanza della sua economia informale. La peculiare espansione del settore dei servizi domestici e alla persona e la diffusione di imprese di piccola dimensione rappresentano un'opportunità: sono l'habitat dove il lavoro irregolare si annida più facilmente. Anche l'azione pubblica ha influito su questa dinamica. Infatti, si è favorita maggiormente la regolarizzazione degli stranieri già irregolarmente residenti in Italia, piuttosto che la formazione di nuovi flussi regolari, lasciando aperta soprattutto la “porta di servizio” dell'immigrazione clandestina: fra il 1986 e il 2002 i Governi italiani hanno varato cinque sanatorie, accogliendo 1.450.000 domande di regolarizzazione, di cui 634.728 nel corso dell'ultima regolarizzazione, varata nel 2002 dal governo di centro-destra (2001- aprile 2006)⁴. Inoltre, il governo di centro-sinistra, eletto nell'aprile 2006, ha deciso di sanare la posizione di gran parte dei circa 500.000 irregolari che si stima siano presenti nel paese. La procedura adottata, tuttavia, pare più restrittiva rispetto al passato. Il governo, infatti, ha deciso di accettare le domande presentate in occasione del decreto flussi 2006 (approvato dal precedente governo di centro-destra) e inizialmente respinte in quanto eccedevano la soglia stabilita di 170.000 nuovi ingressi per motivi di lavoro dai paesi extra-UE. Tali domande, in gran parte presentate da immigrati già presente in Italia senza un permesso di soggiorno, ammontano a circa 350.000. La speranza è quella di evitare in questo modo l'effetto richiamo generato dalle sanatorie generalizzate, così come le critiche da parte dell'opinione pubblica.

Questo genere di provvedimenti sono stati adottati sia dietro pressione di una *advocacy coalition* pro-immigrati (costituita dall'associazionismo religioso, soprattutto cattolico, da associazioni di avvocati democratici, da una parte dei sindacati, da esponenti del mondo accademico), sia dietro pressione delle organizzazioni imprenditoriali

dei minori stranieri presenti in Italia iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori.

³ Blangiardo, G. C., *I processi di immigrazione: dall'illegalità alla regolarizzazione*, in M. Livi Bacci (a cura di), *L'incidenza economica dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 41-56.

⁴ Alcuni stranieri hanno usufruito di più regolarizzazioni, essendo frattempo ricaduti in una situazione di irregolarità.

Tante nazionalità, religioni frammentate

Non ci sono nazionalità prevalenti: al 1 gennaio 2007, facendo riferimento alle stime Caritas sulla presenza straniera, la prima nazionalità per diffusione risulta quella rumena, che costituisce il 15,1% del totale; segue la comunità marocchina (10,5%), l'albanese (10,3%), l'ucraina (5,3%) e la cinese (5,1%), quindi i filippini (3,4%), i polacchi (3,2%), i tunisini (2,7%), gli indiani (2,3%) ([Tabella 2a – Soggiornanti stranieri per principali nazionalità](#)). Leggermente differenti sono i dati Istat relativi ai residenti stranieri: al primo posto troviamo i rumeni (18,2%), seguiti dagli albanesi (11,7%), marocchini (10,7%), cinesi (4,6%), ucraini (3,9%), filippini (3,1%) e tunisini (2,7%) ([Tabella 2b – Residenti stranieri per principali nazionalità](#)). Né si può parlare di religione prevalente: all'inizio del 2007 – dati Caritas-Ministero dell'Interno – gli stranieri risultano per il 18,6% cattolici, per il 24,9% ortodossi (il totale degli stranieri di religioni cristiane sono il 48,6%), per il 32,6% musulmani ([Tabella 3 – Soggiornanti stranieri per principali religioni](#)).

Prima dell'11 settembre 2001, l'atteggiamento degli italiani nei confronti dell'Islam era relativamente tollerante. Secondo un'indagine comparata condotta nell'Unione Europea nel 2000, solo il 10% degli italiani erano contrari all'ingresso di lavoratori provenienti da paesi islamici (contro una media europea del 18%), il 30% si dichiarava pronto ad accoglierli senza restrizioni (media europea 17%). Poco diverso risultava l'atteggiamento nei confronti di stranieri provenienti dai paesi est-europei (prevalentemente cristiani): non li voleva il 9%, era pronto ad accoglierli il 31%. L'atteggiamento di diffidenza verso gli stranieri di fede islamica – marocchini, albanesi, tunisini – appariva determinato più dal loro alto tasso di criminalità che dalla religione che professano. Se leggiamo la lista di gradimento, gli zingari risultano all'ultimo posto, mentre i senegalesi riscuotono una certa popolarità ([Figura 1 – Grado di apprezzamento delle differenti nazionalità da parte degli italiani](#)). Dopo l'11 settembre l'ostilità è aumentata: un terzo degli italiani ha dichiarato di sentirsi più diffidente verso gli arabi dopo l'attentato terroristico alle Torri gemelle (ISPO, ottobre 2001).

LE POLITICHE PUBBLICHE

La legislazione che disciplina l'immigrazione e l'integrazione degli stranieri in Italia è regolata dal Testo Unico n. 286 del 25 luglio 1998, essenzialmente basato sulla legge n. 40 del 6 marzo 1998 (cosiddetta Turco-Napolitano, dal nome dei ministri degli Affari sociali e dell'Interno dell'allora Governo di centro-sinistra), così come modificata dalla legge 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta Bossi-Fini, dal nome del Ministro per la Devolution e del vicepremier dell'allora Governo di centro-destra, leader rispettivamente della Lega Nord e di Alleanza Nazionale).

Norme per l'ingresso e la permanenza

La legge italiana prevede un sistema di immigrazione programmata. La quota di stranieri è determinata da uno o più decreti annuali.

Dopo la legge Turco-Napolitano, l'ingresso legale per motivi di lavoro è stato concesso a 58.000 persone nel 1998 e 1999, passate a 83.000 nel 2000, a 89.400 nel 2001 e a 79.500 nel 2002, 2003 e 2004. La data di scadenza dei decreti era fissata alla fine dell'anno precedente, ma solo nel 2000 e nel 2001 i decreti sono stati votati entro la prima metà dell'anno di riferimento. Con la nuova riforma (legge Bossi-Fini), il decreto annuale dovrebbe essere emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente; se questo non si verifica entro tali termini, il Presidente del Consiglio può decidere di emanarlo con un proprio decreto, rispettando il limite massimo delle quote stabilite l'anno precedente, previa consultazione delle Regioni per determinare l'entità delle quote.

Per il 2005, sono stati approvati due decreti flussi. Il primo autorizza l'entrata di 75.000 cittadini provenienti dai paesi neo-comunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia); il secondo 75.000 stranieri provenienti da paesi extra-comunitari.

Il decreto flussi del 2006 ha innalzato la quota di ingressi previsti da paesi extracomunitari a 170.000. Altri 170.000 ingressi sono previsti per i lavoratori che provengono dai paesi neo-comunitari, dal momento che, fino al luglio 2006, l'Italia si avvalsa di una moratoria contro la libera circolazione dei lavoratori subordinati cittadini di otto dei dieci Paesi che sono entrati nell'Ue nel maggio 2005.

Il numero di 170.000 ingressi rimane invariato per il decreto flussi 2007. Dei 170.000 ingressi da paesi extra-UE, 110.900 riguardano lavoratori subordinati non stagionali (di cui 65.000 riservati al lavoro domestico o di assistenza alla persona); 7.000 conversioni da permessi di soggiorno per studio (3.000), tirocinio (2.500) e lavoro stagionale (1.500). Vengono poi riservati 3.000 ingressi a lavoratori autonomi di elevata professionalità (ricercatori, liberi professionisti, artisti ecc.) e 1.500 ingressi a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato nel Paese di origine programmi di formazione e di istruzione.

Cinquecento ingressi per lavoro subordinato non stagionale o autonomo sono stati destinati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela. Per quel che concerne infine gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, riservati ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi bilaterali, il decreto flussi 2007 ne prevede 47.100.

Nel 2008, per ora sono stati previsti solamente 80.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Alcuni paesi, infatti, avendo firmato accordi di riammissione, hanno diritto a quote speciali di immigrati. Già secondo la legge Turco-Napolitano, le quote speciali si applicavano per ricompensare o sanzionare comportamenti cooperativi o non cooperativi dei paesi di origine (il Marocco, per esempio, si è visto ridurre la quota a causa della sua scarsa cooperazione con l'Italia).

In base alla legge Bossi-Fini, poi, quote preferenziali sono riservate anche ai lavoratori stranieri di origine italiana. E' inoltre previsto l'ingresso di personale sanitario sulla base delle valutazioni dei fabbisogni effettuate dal Ministero della Salute, al di fuori delle quote stabilite dai decreti sui flussi annuali (in precedenza rientravano in quote incluse nei decreti).

Le domande presentate in occasione del decreto flussi 2007 sono state notevolmente superiori agli ingressi stabiliti e pari a circa 700.000. Situazione simile si era verificata in occasione del decreto flussi 2006: il governo di centro-sinistra, eletto nell'aprile 2006, decise di accettare anche le 350.000 domande non accolte perché fuori quota. Questo provvedimento è tuttavia apparso come una sorta di "regolarizzazione mascherata", poiché la gran parte delle domande sono state presentate da stranieri già presenti nel paese ma privi di permesso di soggiorno. E' comunque presumibile che questo meccanismo consenta di evitare l'effetto richiamo che in genere si innesca quando una regolarizzazione viene preannunciata.

La riforma varata dal Governo di centro-destra nel 2002 assegna un ruolo più rilevante alle autorità regionali in materia di determinazione e gestione dei flussi di lavoratori immigrati (alcune Regioni governate da coalizioni di centro-destra avevano esercitato pressioni in tal senso); un ruolo più rilevante, in questa specifica decisione, è stato riconosciuto anche alle associazioni degli imprenditori e dei lavoratori.

La legge del 1998 (Turco-Napolitano) aveva introdotto il visto per ricerca di lavoro: una quota annuale di permessi di soggiorno era a disposizione di persone che potevano trovare lavoro sul posto. Costoro potevano entrare nel paese su garanzia di privati, regioni, comuni e associazioni (per queste ultime era previsto un registro). Questi "sponsor" erano tenuti a garantire per il lavoratore immigrato: depositavano una cauzione, dovevano mettere a disposizione un alloggio adeguato e versare a suo nome i contributi per il servizio sanitario nazionale. Il meccanismo di sponsorizzazione è stato abrogato dalla Bossi-Fini del 2002. Più in generale questa riforma rafforza il vincolo fra contratto di lavoro e permesso di soggiorno – introducendo l'istituto del cosiddetto "contratto di soggiorno-lavoro". Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene concesso a condizione che l'immigrato disponga di un impiego e il datore di lavoro garantisca la disponibilità di un alloggio e si impegni a sostenere le spese del viaggio di rientro in patria in caso di licenziamento e perdita del permesso di soggiorno-lavoro. In base ai regolamenti attuativi, qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per l'alloggio trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari a un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno. La durata del permesso di soggiorno non può eccedere la durata del contratto di lavoro; non può superare i nove mesi per i lavoratori stagionali, i dodici mesi per i lavoratori temporanei, i due anni per i lavoratori a tempo indeterminato. Il permesso può essere rinnovato solo per un periodo di pari durata (e non più per un periodo doppio, come prevedeva la Turco-Napolitano).

In base alla legge Bossi-Fini le domande di rinnovo devono essere presentate 30, 60, 90 giorni prima della scadenza, a seconda del tipo di permesso; mentre in precedenza la legge Turco Napolitano prevedeva il rinnovo si facesse solo 30 giorni prima della scadenza. I regolamenti attuativi prevedono però l'allungamento dei tempi di rinnovo nel caso di permessi per lavoro stagionale (rilascio di un permesso di soggiorno di durata triennale con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno); al contrario, sottopongono a rinnovi più frequenti la carta di soggiorno (questa non sarà più a tempo indeterminato e soggetta a vidimazione ogni 10 anni, ma andrà rinnovata ogni 5 anni).

Tuttavia sono state previste alcune semplificazioni nelle procedure di rinnovo. Il decreto correttivo 241/2004 convertito nella L. 271/04 ha dato la possibilità al Ministero dell'Interno di stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi (ad esempio gli sportelli postali) o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici del Ministero delle domande di rinnovo del permesso di soggiorno o di ricongiungimento familiare. Tali pratiche sono così state successivamente decentrate agli organismi locali e alle associazioni della società civile, per essere poi infine delegate agli uffici postali, con la previsione per lo straniero di ulteriori oneri economici⁵. Sempre allo scopo di semplificare le procedure, la Legge Bossi-Fini prevede inoltre che l'intera gestione delle pratiche per l'assunzione di lavoratori subordinati stranieri e i relativi accertamenti sono affidati allo Sportello unico per l'immigrazione, istituito presso ogni Ufficio territoriale di Governo (ex prefettura).

Lo Sportello unico ha anche il compito di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro immigrato, avendo prima verificato l'irreperibilità di manodopera nazionale, comunitaria o di immigrati già presenti disponibili a svolgere le mansioni richieste (condizione che era stata abolita dalla legge Turco-Napolitano del 1998). Priorità viene assegnata ai lavoratori formati nei paesi di origine: programmi di istruzione e formazione possono essere avviati nei paesi d'origine da autorità pubbliche, organismi regionali, organizzazioni non governative; gli stranieri che vi partecipano hanno priorità nell'ottenere il permesso di soggiorno-lavoro in Italia nei settori attinenti. In particolare, il decreto flussi 2006 ha riservato a questi lavoratori una quota di 2.000 ingressi.

Nell'autunno del 2003 l'allora Ministro del Welfare Roberto Maroni, propose di abolire le quote e di lasciare la determinazione degli ingressi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con il supporto di agenzie di intermediazione collocate all'estero. La proposta non ebbe seguito.

Parimenti, nel corso della XV legislatura il Governo Prodi aveva presentato una proposta di legge

⁵ Vedi la Convenzione dell'aprile 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), la Caritas e l'Acli, la quale prevedeva il coinvolgimento dei patronati per la compilazione della documentazione e permetteva in via sperimentale agli immigrati di ottenere i documenti necessari per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno in tre Comuni (Pavia, Cuneo e Modena). Nel febbraio 2006, un'altra convenzione tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI ha posto le basi per la semplificazione delle pratiche burocratiche di rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, nel maggio 2006 una circolare ha unificato e devoluto la gestione delle procedure di rinnovo agli uffici postali a fronte di un pagamento da parte dello straniero di 70 euro.

delega per l'adozione di un decreto legislativo in materia di immigrazione. Tra i principali obiettivi del provvedimento vi era la correzione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso attraverso la possibilità di superare la quota stabilita per lavoro subordinato e autonomo e la revisione degli ingressi al di fuori delle quote. A ciò si aggiungeva la previsione di opportuni canali per l'incontro della domanda e offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona. In questa ottica si inseriva anche la proposta di reinserire la possibilità di una sponsorizzazione o auto sponsorizzazione per ingresso in Italia al fine di cercare lavoro. Parallelamente, la legge delega prevedeva una semplificazione delle procedure e dei requisiti necessari per il rilascio del visto, del permesso di soggiorno e del rinnovo dello stesso.

In base alla normativa italiana, coloro che perdono il lavoro e diventano disoccupati hanno diritto a essere iscritti nelle liste di collocamento e a risiedere legalmente in Italia per sei mesi (e non più fino a un anno, come previsto dalla legge Turco-Napolitano). In caso di licenziamento, il datore di lavoro ha l'obbligo di segnalare il provvedimento all'Ufficio territoriale di Governo.

La disciplina in materia di ricongiungimento familiare è stata modificata in data ottobre 2008 con l'approvazione, da parte del Governo Berlusconi, del decreto legislativo che corregge il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, di attuazione della direttiva comunitaria 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare. Le nuove norme introducono alcune condizioni limitative per il coniuge, i figli maggiorenni e i genitori. In particolare, si prevede che, ai fini del ricongiungimento, il coniuge non debba essere legalmente separato e non debba avere meno di 18 anni; che i figli maggiorenni possono essere chiamati solo se a carico, non coniugati e impossibilitati a provvedere a se stessi per ragioni oggettive connesse a uno stato di salute che comporti invalidità totale e che infine i genitori possano raggiungere i figli solo se abbiano più di 65 anni e qualora gli altri figli non possano provvedere a loro per documentati e gravi motivi di salute. Il decreto legislativo, oltre che sui requisiti per il ricongiungimento, interviene anche sulle modalità di accertamento del rapporto di parentela, prevedendo il ricorso all'esame del DNA qualora tale rapporto non possa essere documentato in modo certo.

La legge Bossi-Fini ha innalzato il periodo di residenza regolare e certificata in Italia per ottenere una carta di soggiorno permanente da cinque a sei anni, poi riportato nuovamente a cinque anni nel 2006 dal governo di centro-sinistra, in conformità con quanto stabilito dalla direttiva UE 2003/109/CE.

Norme per l'integrazione culturale

La legge Bossi-Fini (2002) non ha modificato la legge Turco-Napolitano (1998) quanto al trattamento della diversità culturale. Rimane previsto il ricorso a "mediatori" culturali, l'attivazione di programmi multiculturali (che comprendono l'insegnamento della lingua di origine) finanziati con fondi pubblici. L'integrazione è poi favorita attraverso corsi di apprendimento della lingua

veicolare – l'italiano – nelle scuole e in corsi speciali per immigrati adulti. L'obiettivo del pluralismo culturale verrebbe ulteriormente perseguito con l'approvazione del disegno di legge sulla libertà religiosa, che prevede maggiore libertà e maggiori benefici per le minoranze religiose presenti in Italia. Ciò consentirebbe al Governo di appianare anche le difficoltà legate alla firma di intese con le associazioni islamiche, piuttosto divise fra loro e spesso troppo sottoposte al controllo delle autorità statali dei rispettivi paesi d'origine. Sebbene la firma di intese rappresenterebbe un forte atto di riconoscimento pubblico delle minoranze islamiche, al pari di altre per cui si è già seguita questa via. L'approvazione del progetto di legge costituirebbe comunque un importante passo avanti perché molte misure in esso contenute corrispondono alle esigenze espresse dalle comunità islamiche relative al rispetto delle prescrizioni religiose in materia di alimentazione, festività, preghiera, sepoltura dei defunti.

Diritti civili

Gli immigrati regolari hanno gli stessi diritti civili dei cittadini italiani. È possibile intentare causa in casi di discriminazione diretta o indiretta dovuta a razza, colore, origine e credo religioso. La legislazione italiana non era però conforme alla direttiva europea contro la discriminazione: il Testo Unico del 1998 proibiva varie forme di discriminazione contro cittadini e lavoratori immigrati, ma non prevedeva l'inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro ove ci fossero fondati sospetti di discriminazione. La Bossi-Fini non ha toccato questo argomento. La direttiva europea sul tema è stata recepita dal D.lgs 215 del 9 luglio 2003, che non contiene però un'esplicita previsione riguardante l'onere della prova⁶.

Per proteggere le vittime della prostituzione forzata e della "neo-schiavitù" già la legge del 1998 prevedeva un visto per motivi di "protezione sociale". Alle vittime vengono offerti programmi di recupero e riabilitazione. Più in generale, le donne straniere non possono in nessun caso essere espulse se incinte o durante i sei mesi successivi al parto.

I minori stranieri possono essere espulsi solo se devono accompagnare i genitori a loro volta espulsi o, nel caso si tratti di minori non accompagnati, se è possibile rintracciare i genitori o un ente che si occupi di loro nel paese d'origine. Vi è una speciale Commissione che si occupa dei rimpatri dei minori stranieri non accompagnati. Ai minori stranieri non accompagnati che non possono essere rimpatriati viene concesso un permesso di soggiorno speciale. La riforma del Governo di centro-destra prevede che al compimento della maggiore età sia concesso un permesso di lavoro a quei ragazzi che siano stati inseriti per un periodo non inferiore a due anni in programmi di integrazione organizzati dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONG, che sono tenute a

⁶ Tuttavia, secondo un'interpretazione giurisprudenziale diffusa, in caso di controversia circa l' "onere della prova", il giudice dovrebbe comunque applicare quanto previsto dalla direttiva comunitaria, non essendoci una previsione contraria.

certificare la frequenza dei programmi da parte dei minori stranieri.

Nel 2006 è stata approvata la Legge n. 7/2006 che punisce la pratica dell'infibulazione con la reclusione da 4 a 12 anni, pena che viene aumentata di un terzo se compiuta su un minore. Nel caso in cui l'intervento sia effettuato da un operatore sanitario, questo rischia l'interdizione della professione da 3 a 10 anni. I colpevoli saranno puniti anche nel caso in cui l'infibulazione venga eseguita all'estero. Lo Stato si impegna inoltre ad avviare campagne di informazione sia in Italia che nei paesi di origine. Non è stata invece accolta la proposta dell'opposizione di centro-sinistra di concedere il diritto di asilo alle donne che fuggono dai loro paesi perché rifiutano l'infibulazione.

Diritti sociali

Gli *immigrati regolari* godono degli stessi diritti sociali dei cittadini italiani con pochissime eccezioni, modestamente limitati dalla riforma del Governo di centro-destra (per esempio, l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica è ora subordinato al possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale). D'altra parte, già l'ultimo Governo di centro-sinistra aveva contribuito a limitare marginalmente i diritti sociali degli immigrati regolari. Nel periodo successivo al Testo Unico del 1998 una circolare INPS, che specificava che anche gli immigrati potevano accedere all'assegno sociale, fu ritirata. La legge sulla maternità dell'8 marzo 2000 limitava i sussidi di maternità per ragazze madri e madri con tre figli esclusivamente alle donne in possesso della carta di soggiorno.

In caso di rimpatrio i lavoratori immigrati possono riscuotere i loro contributi e hanno diritto alla pensione minima al sessantacinquesimo anno d'età e i lavoratori non sottoposti al regime contributivo (ossia retributivo misto) devono vantare anche 20 anni di contributi. Secondo il precedente Testo Unico del 1998, invece, gli immigrati potevano ritirare immediatamente i contributi versati, integrati da un generoso 5% di interesse annuo.

Gli *immigrati irregolari* godono dei diritti essenziali: il grosso dell'assistenza sanitaria e l'accesso alla scuola pubblica. La riforma del 2002 del centro-destra ha influito in maniera molto marginale anche sui diritti degli immigrati irregolari. Hanno ancora diritto a tutti i "servizi e ai trattamenti sanitari essenziali anche se di lunga durata" e non solamente ai servizi necessari in caso di emergenza, in caso di gravidanza e per i minori, come avviene in altri paesi. Gli immigrati irregolari dispongono di un tesserino sanitario privo di intestazione ed è loro richiesto di pagare il normale *ticket* o, in alternativa, di dichiarare la loro impossibilità a farlo. Per i minori irregolari l'accesso alla scuola dell'obbligo resta gratuito e obbligatorio. Gli immigrati irregolari hanno anche il diritto al gratuito patrocinio. I centri di accoglienza, anche prima della Bossi-Fini, erano riservati solo agli immigrati regolari, ma la nuova legge specifica che tutte le misure di "integrazione sociale" sono limitate ai regolari, sottraendo così ai privati (per esempio alle associazioni cattoliche, come la Caritas) la possibilità di assistere gli immigrati irregolari. Questo non significa che tutte le organizzazioni si siano di fatto adeguate alla norma. La possibilità per il sindaco di consentire

l'accesso degli immigrati irregolari a strutture di accoglienza in caso di emergenza, prevista dall'art.40 della Turco-Napolitano, non è stata abolita dalla Bossi-Fini, bensì trasformata in una norma transitoria (art. 34) in attesa che sia completata la realizzazione della rete di Centri di accoglienza temporanea e assistenza.

Il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito dalla legge Turco-Napolitano, nel 2001 viene inglobato dal governo di centro-destra nel Fondo nazionale per le politiche sociali, il quale mantiene però una ripartizione di vincoli di bilancio. La legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 27 dicembre 2002) fa venir meno la destinazione specifica dei fondi e ne diminuisce in modo consistente l'entità.

Diritti politici e legge sulla cittadinanza

La proposta di estendere ai detentori di carta di soggiorno il diritto di voto alle elezioni amministrative, contenuta nella bozza della proposta di legge del 1998, è stata in seguito espunta dal testo, perché ritenuta incostituzionale dall'Ufficio legale della Camera dei Deputati. Il Governo di centro-sinistra ha prima avanzato e poi ritirato la proposta di modificare la Costituzione (Atto della Camera 4167). Successivamente, vari progetti di concessione del voto locale sono stati presentati da esponenti della sinistra e del centro sinistra. Più sorpresa ha suscitato una proposta di revisione costituzionale, ad opera del leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini, allo scopo di concedere il voto locale agli immigrati (Atto n. 4397 Camera dei Deputati). Ma per ora la riforma non è passata.

La stessa cosa è avvenuta per le proposte di riformare la legge sulla cittadinanza n. 91 del 1992, che ha rafforzato il principio di *jus sanguinis*. La precedente legge del 1912 non prevedeva distinzioni tra gli stranieri sulla base della loro nazionalità e fissava a 5 anni per tutti il periodo di residenza richiesto prima di poter richiedere la cittadinanza. La legge del 1992 invece prevede 3 anni di residenza per gli stranieri di origine italiana, 4 per gli stranieri dei paesi dell'Unione Europea, 5 per i rifugiati e 10 anni per gli stranieri provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea. Si ridimensiona anche il criterio di *jus soli*, cioè di accesso non discrezionale alla cittadinanza per gli stranieri nati in Italia al compimento del diciottesimo anno di età: devono essere regolari fin dalla nascita e dimostrare una presenza continuativa nel paese, due requisiti non contemplati dalla legge del 1912. Con la stessa legge del 1992, 164.000 stranieri di origine italiana (condizione sufficiente è avere un nonno italiano) che avevano dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana per poter acquisire un'altra cittadinanza, hanno potuto recuperare la cittadinanza italiana e mantenere al contempo la nuova cittadinanza. Nel corso della XV legislatura è stata discussa presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati una proposta di riforma della legge sulla cittadinanza presentata dal Ministro dell'Interno Amato che prevedeva una più facile naturalizzazione degli stranieri e dei loro figli tramite la riduzione a 5 anni della durata della permanenza nel paese richiesta per gli stranieri extra-UE e il rafforzamento del principio dello *jus soli* - con la concessione

immediata della cittadinanza ai nati in Italia a condizione che almeno un genitore risieda in Italia da almeno 5 anni e sia in possesso dei requisiti di reddito richiesti per ottenere la carta di soggiorno. Questo trattamento più favorevole avrebbe dovuto essere bilanciato dall'introduzione di requisiti di integrazione e di conoscenza della lingua nazionale e dalla restrizione dell'ottenimento della cittadinanza via matrimonio, ottenibile solamente dopo 2 anni.

La legge di revisione costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 e la legge n. 459 del 27 dicembre 2001 hanno dato ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di voto alle elezioni politiche. A questi cittadini che votano per macrocircoscrizioni in cui risiedono (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide), sono stati assegnati 6 senatori e 12 deputati che andranno ad ampliare l'attuale composizione di Senato (315 seggi) e Camera (630 seggi). Anche agli italiani all'estero è poi stato attribuito, con la legge finanziaria del 2002, l'incremento della maggiorazione sociale per le pensioni minime, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi paesi di residenza. Nel 2004 le persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana sono state 11.934, di cui il 83,7% attraverso il matrimonio ([Tabella 4 – Acquisizione della cittadinanza italiana](#)).

Misure contro l'immigrazione irregolare e clandestina

Il Testo Unico del 1998 ha introdotto per la prima volta in Italia la possibilità di trattenere in appositi centri di detenzione temporanea gli immigrati privi di documenti al fine di identificarli e valutare se hanno o meno il diritto di richiedere asilo politico o se è il caso di rimpatriarli.

Con la nuova legge del 2002 sono state introdotte norme più restrittive per gli immigrati irregolari e clandestini. Questi possono essere infatti trattenuti nei centri di detenzione temporanea fino a 60 giorni (in precedenza i giorni erano 30). Se non vengono identificati al termine del trattenimento, viene intimato loro di lasciare il paese entro cinque giorni. Lo stesso avviene quando non è possibile procedere immediatamente all'espulsione, né disporre il trattenimento nei centri di detenzione temporanea. Se invece vengono identificati, devono essere rimpatriati immediatamente dalla polizia. Coloro che vengono rintracciati in Italia, senza un giustificato motivo, oltre il termine di cinque giorni intimato dal questore, sono sottoposti ad arresto obbligatorio e processati per direttissima per reato amministrativo. La pena prevista, inizialmente fissata nell'arresto da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno, è stata innalzata dai decreti correttivi (Dlgs 241/2004 convertito in L.271 del 12/11/2004) alla reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena è soggetto anche lo straniero che, essendo stato espulso dall'Italia, vi fa rientro in violazione del divieto decennale contenuto nel decreto di espulsione. Se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, si

applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La terza violazione delle leggi sull'ingresso e la permanenza costituisce reato penale: è nuovamente previsto l'arresto con pena di reclusione, innalzata dalla L.271/2004 da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni. In entrambi i casi è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza.

I nuovi reati previsti dalla legge Bossi-Fini hanno dato luogo ad un numero molto elevato di arresti, soprattutto per il reato amministrativo di violazione dell'ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni. In questi casi, però, il giudice non può disporre nessuna misura cautelare e l'immigrato viene quindi di regola rimesso in libertà all'udienza di convalida. Inoltre, risulta percentualmente piuttosto elevato il numero delle assoluzioni e il trasferimento degli arrestati ai centri di detenzione temporanea per l'esecuzione dell'espulsione. I fermati non possono inoltre partecipare alle regolarizzazioni, che si configurano così come una sorta di permanente lotteria.

A due anni dal varo della legge la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli articoli della legge che prevedevano l'arresto in flagranza e il rito direttissimo senza il giudizio di convalida quando vi sia permanenza in clandestinità (sentenze n. 222 e n. 223 del 15 luglio 2004). Il governo ha risposto con il Decreto Legge n. 241 del 14 settembre 2004, convertito dalla L.271 del 12/11/2004, che ha introdotto il giudizio di convalida da parte del giudice di pace (alla presenza di un difensore dello straniero) dei provvedimenti di espulsione. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione, senza però che ciò implichi la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. La soluzione al problema determinato dalla sentenza di incostituzionalità relativa all'arresto in flagranza è stata trovata nell'innalzamento delle pene previste, come indicato in precedenza, rendendo così legittima tale procedura.

Mentre prima della Bossi-Fini le impronte digitali *potevano* essere prese solo agli immigrati irregolari, con la nuova legge del 2002 *debbono* essere prese a tutti gli stranieri extra-comunitari che richiedano o rinnovino il permesso di soggiorno.

La legge Bossi-Fini lascia inalterate, o in alcuni casi rende solo leggermente più restrittive, le pene per trasporto clandestino (contrabbando) e trasporto clandestino a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo (traffico). Il semplice trasporto clandestino di persone era ed è severamente punito con pene detentive da uno a cinque anni, pena che diventa da 4 a 12 anni nel caso in cui il reato sia compiuto al fine di trarne profitto; tale pena può essere aumentata fino a 18 anni nel caso in cui il traffico sia finalizzato allo sfruttamento della prostituzione o del lavoro minorile. Coloro che impiegano immigrati irregolari possono subire pene detentive fino a un anno e una multa di 3.000 euro. Questa serie di norme è rinforzata, da un lato, da diversi accordi di riammissione firmati dall'Italia con paesi a forte pressione migratoria e con paesi di transito degli immigrati e, dall'altro, da accordi di collaborazione tra forze di polizia italiane e di altri paesi.

Nell'autunno 2004, il governo italiano ha inoltre fatto pressione affinché fosse revocato l'embargo alla Libia, poi accordato dal Comitato Rappresentanti Permanenti il 22 settembre e formalizzato l'11 ottobre, così da poter fornire il paese di strumenti adeguati a contrastare l'emigrazione e il transito di clandestini.

Parallelamente, la L. 271 del 12/11/2004 ha stabilito che il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina contribuisse alla realizzazione, nel territorio dei Paesi di provenienza interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

Nel luglio 2008 (IV Governo Berlusconi), con l'approvazione del decreto legge in materia di sicurezza pubblica (convertito il legge il 25 luglio 2008, legge n.125) la presenza illegale sul territorio nazionale diventa "aggravante di reato" (e inserita pertanto nell'elenco delle circostanze aggravanti riportate nell'articolo 61 del codice penale). Il decreto sicurezza prevede inoltre la reclusione da 6 mesi a 3 anni per coloro che affittino, "al fine di trarne ingiusto profitto", immobili a stranieri privi del permesso di soggiorno; e un inasprimento delle pene per il datore di lavoro nero (reclusione da 6 mesi a 3 anni, mentre la normativa precedente prevedeva da 3 mesi a 1 anno).

Rifugiati e richiedenti asilo

L'Italia non ha una legge sui richiedenti asilo e sui rifugiati. L'asilo è ancora regolato nella maggior parte dei casi dall'articolo 1 della legge n. 39/1990, da pochi articoli inclusi nella legge Bossi-Fini del 2002 e dai decreti legislativi che recepiscono la normativa comunitaria in materia.

La legge del 1990 ha abrogato la clausola italiana alla Convenzione di Ginevra che sanciva l'attribuzione dello status di rifugiato esclusivamente a coloro che provenivano da paesi autoritari europei. La Convenzione di Dublino del 1990 (ratificata dall'Italia nel 1992, ma in vigore solo dal 1997) ha introdotto la norma secondo la quale si può rifiutare una domanda di asilo se questa è già stata accolta da un paese considerato sicuro sotto il profilo dei diritti politici e civili. Una legge più liberale relativa alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è ora all'esame del Parlamento.

La legge Bossi-Fini introduce una procedura semplificata: la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è stata trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo con il compito di indirizzare e coordinare le Commissioni territoriali, istituite presso le Prefetture e alle quali è stata trasferita la funzione di determinare lo status di rifugiato. Una Commissione territoriale è tenuta a esaminare la domanda entro 15 giorni dal momento della consegna della richiesta alla polizia e deve decidere sull'esito della domanda entro 3 giorni. Se la domanda è respinta, il richiedente asilo può chiedere che venga riesaminata. Durante la procedura di riesame, i richiedenti asilo possono essere trattenuti in "centri di identificazione". Per la procedura di riesame della richiesta la Commissione territoriale, affiancata da un membro della Commissione

nazionale, deve prendere una decisione entro 10 giorni. Se la risposta è nuovamente negativa è possibile appellarsi a un giudice, ma il ricorso al giudice non sospende l'ordine di espulsione dal territorio italiano. Tuttavia, al richiedente asilo può essere concesso, dietro autorizzazione del Prefetto, di trattenerci nel paese, fino a quando non viene presa la decisione finale.

La legge Bossi-Fini stanziava fondi a favore del PNA (Piano Nazionale Asilo), ideato nel 2000 da Ministero dell'Interno, ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e lo istituzionalizza facendolo confluire nel "Sistema italiano di protezione per richiedenti asilo e rifugiati". Tale Programma prevede misure di accoglienza, rimpatrio assistito, protezione e integrazione, tra cui corsi di formazione professionale per i richiedenti asilo, sebbene rimanga per loro il divieto di lavorare⁷.

Con il decreto legislativo 251/2007, in vigore dal 19 gennaio 2008, l'Italia ha recepito la direttiva europea 2004/83/CE che definisce i requisiti minimi per l'attribuzione dello status di rifugiato nonché i diritti che conseguono al riconoscimento. In particolare è da considerarsi rifugiato "il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese". Lo stesso trattamento è da riservare "all'apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno". È invece ritenuta opportuna l'attribuzione della protezione sussidiaria al "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine - o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale - correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il permesso rilasciato ai rifugiati politici vale cinque anni con possibilità di rinnovo, quello per protezione sussidiaria tre anni, è rinnovabile solo se sussistono le condizioni per le quali è stata concessa la protezione, e comunque convertibile in altri tipi di permesso. L'asilo politico e la protezione sussidiaria comportano il riconoscimento degli stessi diritti dei cittadini italiani relativamente all'assistenza sociale e sanitaria, all'istruzione, all'accesso al lavoro, alla formazione professionale, ai tirocini, all'iscrizione agli albi professionali. Il titolare di questi permessi può inoltre essere assunto nel pubblico impiego al pari di un cittadino dell'Unione Europea.

Con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vengono trasposte nell'ordinamento nazionale le prescrizioni della direttiva 2005/85/CE in materia di norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Tale decreto è stato modificato dal Governo Berlusconi nell'ottobre 2008. La principale modifica apportata riguarda la possibilità di rigettare la domanda di asilo per manifesta infondatezza in caso di palese insussistenza

⁷Il divieto non sussiste per i familiari ricongiunti.

dei presupposti previsti ovvero quando la domanda risulta presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Le richieste di asilo presentate nel 2007 sono state 11.819, 10.097 quelle esaminate e 1.097 quelle accettate ([Tabella 5 – Richieste di asilo e domande accettate](#)). Negli ultimi anni l'Italia ha concesso permessi di soggiorno temporanei per ragioni umanitarie a cittadini della Somalia, dell'Albania e della ex Jugoslavia.

GIOVANNA ZINCONE

ALLEGATO

In questa scheda utilizziamo non solo dati ISTAT, fonte ufficiale delle statistiche italiane, ma anche le pubblicazioni Caritas. L'ISTAT fornisce i dati sui residenti, ossia sugli iscritti nell'anagrafe del comune prescelto; tale iscrizione, però, non è obbligatoria, perciò non tutti gli stranieri provvedono a registrarsi con tempestività una volta ottenuto il permesso di soggiorno oppure ogniqualvolta si spostano da un Comune ad un altro. Per contro, le cancellazioni anagrafiche degli stranieri a cui è scaduto il permesso di soggiorno o trasferitisi in un altro Comune avvengono in genere con un certo ritardo. La CARITAS, invece, fornisce i dati sui soggiornanti: ai dati forniti dal Ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno registrati (non inclusivi degli stranieri minori di 14 anni e dei permessi in corso di rinnovo) viene sommata una stima della quota dei visti rilasciati per potenziale inserimento stabile (lavoro, famiglia, motivi religiosi, residenza elettiva, studio, ecc.) che si suppone siano stati utilizzati effettivamente a tal fine, e una stima dei minori stranieri presenti in Italia iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori.

Tabella 1 a – Permessi di soggiorno in Italia, 1996-2007 (1 gennaio)

Anno	Soggiornanti stranieri
1996	729.159
1997	986.020
1998	1.022.896
1999	1.090.820
2000	1.340.655
2001	1.388.153
2002	1.362.630
2003	1.512.324
2004	2.193.999
2005	2.786.340
2006	2.271.680
2007	3.690.000

Fonte: Caritas

Tabella 1 b – Permessi di soggiorno in Italia, 2000-2008

Anno	Soggiornanti stranieri
2000	1.340.655
2001	1.379.749
2002	1.448.392
2003	1.503.286
2004	2.227.567
2005	2.245.548
2006	2.286.024
2007	2.414.972
2008	3 432 651

Fonte: Istat

Tabella 2 a – Presenza straniera regolare complessiva per principali nazionalità (31 dicembre 2006)

Paese	Permessi di soggiorno	% sul totale
Romania	555.997	15,1
Marocco	387.031	10,5
Albania	381.011	10,3
Ucraina	195.412	5,3
Cina	186.522	5,1
Filippine	113.907	3,1
Moldova	98.149	2,7
Tunisia	94.861	2,6
India	91.781	2,5
Polonia	90.776	2,5
Serbia Montenegro	78.468	2,2
Bangladesh	77.229	2,1
Perù	76.406	2,1
Egitto	73.747	2,0
Sri Lanka	69.919	1,9
Ecuador	67.327	1,8
Macedonia	65.880	1,8
Senegal	65.136	1,8

Fonte: Caritas – Elaborazione su dati del Ministero dell'Interno

Tabella 2 b – Residenti stranieri per principali nazionalità (1 gennaio 2008)

Paese	Residenti
Romania	625.278
Albania	401.949
Marocco	365.908
Cina	156.519
Ucraina	132.718
Filippine	105.675
Tunisia	93.601
Polonia	90.218
India	77.432
Macedonia, ex Rep Jug	78.090
Altri paesi	1.305.263
Totale residenti in Italia	3.432.651


Fonte: Istat

Tabella 3 – Soggiornanti stranieri per principali religioni (31.12.2006)

Religione	%
Ortodossi	24,9
Cattolici	18,6
Protestanti	3,5
Altri cristiani	1,6
Musulmani	32,6
Ebrei	0,2
Induisti	2,7
Buddisti	1,8
Rel. tradizionali	1,1
Altri	13,0
Totale	100,0

Fonte: Caritas – Stime su dati Ministero dell'Interno

Figura 1 – Grado di apprezzamento delle differenti nazionalità da parte degli italiani



Fonte: ISPO 2000

Tabella 4 – Acquisizione della cittadinanza italiana

Anno	Naturalizzazioni
1991	4.148
1992	4.395
1993	5.056
1994	6.613
1995	7.445
1996	8.823
1997	9.787
1998	12.013
1999	11.334
2000	9.555
2001	10.380
2002	10.618
2003	13.444
2004	11.934
2005	19.266
2006	35.266

Fonte: elaborazione FIERI su dati del Ministero dell'Interno

Tabella 5 – Richieste di asilo e domande accettate (1990-2007)

Anni	Domande presentate	Domande esaminate	Domande accettate
1990	4.830	1.466	824
1991	26.470	20.076	944
1992	6.040	6.960	336
1993	1.650	1.955	165
1994	1.790	1.699	298
1995	1.730	1.741	282
1996	680	791	175
1997	1.860	1.854	348
1998	11.120	5.005	1.108
1999	33.360	8.311	809
2000	15.560	2.438	1.642
2001	9.620	13.344	2.098
2002	16015	17.193	1.270
2003	13455	11323	726
2004	9.722	8.701	780
2005	9.346	14.651	912
2006	10.110	9.400	846
2007	11.819	10.974	1.097

Fonte: Caritas – Ministero dell'Interno – Commissione nazionale per il diritto d'asilo